

CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA **cessazione della validità dal 03/08/2026**

Si informa che dal 03/08/2026 le carte d'identità rilasciate su modello cartaceo cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Si suggerisce pertanto, a chi ne è ancora in possesso, di richiedere con adeguato anticipo la nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) presso il proprio Comune.

Si precisa che la sostituzione della carta d'identità cartacea con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento (anche prima della scadenza) e non è qualificata come rilascio di duplicato.

Considerati i tempi di attesa per gli appuntamenti, soprattutto a ridosso della scadenza, le autorità consigliano di procedere con ampio anticipo.

Si evidenzia che la CIE, una volta attivata mediante i codici PIN e PUK, consente gratuitamente l'accesso ai servizi digitali pubblici (Agenzia delle Entrate, CCIAA, ecc.) in alternativa ad altre forme di riconoscimento (ad esempio SPID).

Ricordiamo che la carta d'identità è un documento importante ai fini dell'identificazione prevista nell'ambito delle procedure “**antiriciclaggio**”, obbligatoria per i professionisti, le banche e gli altri soggetti previsti dalla normativa.

Segnaliamo che, pertanto, nel caso ricorra la casistica sopra indicata, lo Studio provvederà a chiedere copia di un documento d'identità in corso di validità, diverso dalla carta d'identità cartacea, quali ad esempio: CIE, patente, passaporto.

LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Con la presente desideriamo ricordare che dal 01/01/2023 l'importo limite per il trasferimento di denaro contante è stato definito in euro 4.999,99.

Il divieto di trasferimento oltre tale soglia riguarda ogni movimentazione di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio gli assegni trasferibili) effettuata a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Per “operazione frazionata” si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Regime sanzionatorio

Dal punto di vista sanzionatorio si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, si applica la sanzione pecuniaria da 15.000,00 a 250.000,00 euro.

Pagamento delle retribuzioni

Si ricorda che i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione al lavoratore per mezzo di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, compreso il compenso degli amministratori, neppure parzialmente.

In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun pagamento effettuato in contanti.

Assegni bancari e postali

Relativamente agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi vengono rilasciati già muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

Tali assegni devono recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.

Cambiavalute – Money transfer – Compro oro

Per l'attività di cambiavalute si applica il limite generale previsto per i trasferimenti tra soggetti diversi (euro 4.999,99).

Per il servizio di rimessa di denaro (Money transfer) il limite è stabilito in euro 999,99 nell'arco temporale di 7 giorni.

Nell'esercizio dell'attività di compro oro, in caso di operazioni di importo pari o superiore a 500,00 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino a 499,99 euro e, per l'importo residuo, esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili.

Indicazioni operative (suggerimenti)

- 1) Privilegiare sempre strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, POS) per importi significativi e, in ogni caso, quando il rapporto o la causale può prestarsi a contestazioni;
- 2) In caso di pagamenti rateali/acconti, evitare frazionamenti "artificiosi": è opportuno che rate e scadenze risultino da accordi contrattuali o da prassi commerciale documentabile;
- 3) Conservare evidenza della modalità di pagamento (contabile bonifico, estratto conto, ricevuta POS) a supporto di eventuali controlli.

Per ogni necessità di ulteriori chiarimenti, lo Studio BRC associati rimane a disposizione nella persona del rag. Codutti Emanuele.

Cordiali saluti.
Studio BRC associati